

Sentenza n. 208/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Maura Stassano | Presidente |
| 2. dr. Lia Di Benedetto | Consigliere |
| 3. dr. Mariagrazia Pisapia | Consigliere rel. |

ha pronunciato in grado di appello, in data 6/05/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 451/2023 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL, in persona del l.r.p.t.,
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. FIORILLO DARIO, con domicilio
eletto in VIA CAMALDOLILLI, 59/E NAPOLI

PARTE APPELLANTE

E

LIGUORI VINCENZA (LGRVCN60B54H703N),

PARTE APPELLATA non costituita

NONCHE'

INPS, in persona del P. e l. r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. E. Conrotto, elettivamente
domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
della Sede Provinciale di Salerno, in Corso Garibaldi 38.

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la **sentenza n. 116/2023 resa tra le parti dal Tribunale
di SALERNO in data 26-01-2023**



RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza n. 116/2023, pubblicata in data 26/01/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., accoglieva il ricorso proposto da Vincenza Liguori, che conveniva in giudizio la Soc. Gruppo SAM, in persona del legale rapp.te pro tempore, di cui era stata dipendente dal 17 ottobre 2014 al 28 febbraio 2020, per richiedere il pagamento di differenze retributive e, segnatamente, le retribuzioni di gennaio e febbraio 2020, il ricalcolo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché la contribuzione previdenziale.

Il primo Giudice, dunque:

- Condannava la società resistente Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani srl al pagamento, in favore della predetta, della somma di euro 3.178,03 lordi, oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
- Condannava la società resistente Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani srl alla regolarizzazione contributiva presso l'Inps nei limiti della prescrizione quinquennale;
- Condannava la società resistente al pagamento in favore della ricorrente del compenso professionale, liquidato in euro 2.501,00, oltre Iva e Cnap, se dovute come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Gerardo Tolino per dichiarato anticipo;
- Condanna la società resistente al pagamento in favore dell'Inps delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.086,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15%.

2. Avverso tale sentenza, con ricorso iscritto a ruolo in data 24-07-2023, la Soc. GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI Srl proponeva appello, articolando quale unico motivo di gravame, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 127 ter cpc.

In proposito, sosteneva che il primo Giudice -nonostante le parti non avessero depositato note ex art 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza- aveva deciso la causa anziché disporre rinvio ex art 181-309 cpc.

,



Specificava, in particolare, che:

- all'udienza di prima comparizione del 3 maggio 2022, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26 gennaio 2023, sostituita (con provvedimento reso fuori udienza il 1° dicembre 2022), "dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre la suindicata data, ex art 127 ter c.p.c., *introdotto dall'art. 3, comma 9, d.lgs., n.149/22 di attuazione della L. n. 206/21*".

- entro tale data del 26.01.2023, **nessuna delle parti costituite depositava le note di trattazione scritta**, avendo peraltro raggiunto un accordo transattivo con conseguente mancato interesse alla definizione del procedimento;

- ciononostante, all'udienza del 26 gennaio 2023, il Giudice, dichiarando di aver letto "le note telematiche, decide la causa come da sentenza telematicamente depositata *all'odierna udienza*".

Argomentava, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto procedere di conseguenza, ovvero concedere "un nuovo termine PERENTORIO per il deposito delle predette note (ovvero, *in alternativa, sarà fissata udienza in presenza*)" posto che, con l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c. era stata data la facoltà di sostituire l'udienza con note sostitutive ed il mancato deposito delle stesse equivaleva alla mancata partecipazione all'udienza, producendo i medesimi effetti previsti dagli artt. 181 e 309 c.p.c..

Chiedeva, pertanto, dichiararsi sic et simpliciter la nullità della sentenza.

Non articolava nessun altro motivo di gravame, specie con riferimento alle statuizioni di merito assunte dal Giudice a definizione della domanda della Liguori Vincenza.

3- Instauratosi il contraddittorio, Liguori Vincenza, pur ritualmente vocata, non si costituiva in giudizio.

L'Inps invece si costituiva in giudizio e contrastava l'avverso gravame.

Evidenziava:

- che la nullità della sentenza conseguiva alle ipotesi tassativamente prescritte dagli art. 158, 353, 354 c.p.c;

- che, nel caso di specie, nessuna violazione del contraddittorio si era verificata poiché il decreto di deposito di note scritte sostitutive di udienza risultava comunicato anche al difensore della parte appellante, che non aveva depositato note scritte;

- che, nel caso di specie, parte appellante era stata messa in condizione di svolgere le proprie difese adeguatamente nella fase decisionale;

- che nessun pregiudizio era pertanto derivato all'appellante circa l'esercizio del proprio diritto di difesa;



-che il vizio procedurale dell'omessa fissazione della successiva udienza non poteva portare in sede di gravame all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere sanato con la proposizione dell'impugnazione che avesse avuto, poi, regolare svolgimento (Cass. 1494/1974; Cass. 21920/2006).

4. Disposta la sostituzione dell'udienza del 6.05.2024 con il deposito telematico di note ex art 127 ter cpc e lette le note depositate conseguentemente dalle parti costituite, la Corte decideva come da dispositivo che segue.

5. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Liguori Vincenza, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.

L'appello è infondato e va rigettato.

Parte appellante si è esclusivamente doluta di una violazione procedurale: decisione della causa da parte del Giudice, in luogo del rinvio ex artt 181-309 cpc, da disporsi per l'assenza di tutte le parti all'udienza, cui è equiparata l'ipotesi di mancato deposito di note telematiche, ex art 127 ter cpc, ad opera delle parti costituite.

Ha, quindi, dedotto la nullità della sentenza di primo grado **senza però formulare alcuna ulteriore censura alle statuizioni contenute nella sentenza.**

La violazione procedurale denunciata, seppur oggettivamente rilevabile sulla base della disamina del fascicolo telematico di primo grado, ed integrante una nullità che si trasforma in motivo di appello, non integra però un'ipotesi testuale di rimessione della causa al primo giudice, ex art 354 cpc, e non è tale da determinare una violazione del contraddittorio, suscettibile di rimessione ai sensi della norma pocanzi richiamata, come correttamente rilevato dall'INPS.

L'organo di legittimità ha invero statuito che *“è nulla per violazione dell'art. 309 c.p.c. la sentenza emessa a seguito di un giudizio di appello nel corso del quale la causa sia stata assegnata a decisione nonostante la comparizione alla prima udienza, per l'appellante, non del procuratore fornito della procura ad litem, ma di altro che del primo sia soltanto domiciliatario perché il giudice è tenuto, alla stregua dell'art. 181 c.p.c., a fissare una nuova udienza, e, in caso di mancata comparizione anche in tale occasione, a cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, applicabile, come il citato art. 181, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., anche al procedimento d'appello”* (Cass. civ. n. 858/2000).

Nel caso di specie, quindi, il Giudice non avrebbe dovuto emettere decisione ma disporre una nuova udienza, ex artt 181-309 cpc, seguendo il meccanismo processuale



che, in caso di nuova assenza delle parti, può portare alla cancellazione della causa dal ruolo e alla declaratoria di estinzione del giudizio.

La pronuncia della sentenza, in luogo del rinvio di udienza ex artt 181-309 cpc, **pur integrando una nullità enucleabile come motivo di appello**, non costituisce un'ipotesi di rimessione al primo giudice, con la conseguenza che la **parte appellante non avrebbe dovuto limitarsi a censurare il vizio di nullità ma paventare la lesione del suo diritto di difesa e, soprattutto, enucleare specifiche censure di merito relativamente alla sentenza oggetto di gravame .**

La norma dell'articolo 354 cpc, nel testo post Riforma Cartabia applicabile al caso di specie (trattandosi di impugnazione proposta il 24.07.2023, successivamente alla data del 28 Febbraio 2023, di entrata in vigore in parte qua del decreto legislativo 149/2022), prevede che la rimessione della causa al primo giudice possa essere disposta in caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, nel caso in cui doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte o, infine, nel caso in cui la nullità della sentenza di primo grado è dichiarata a norma dell'articolo 161 secondo comma cpc (ovvero in caso di mancanza di sottoscrizione da parte del giudice della sentenza).

Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono quindi tassative, per cui non possono aversi casi di rimessione diversi da quelli espressamente previsti.

Per le ipotesi non disciplinate, anche laddove ci siano invalidità processuali, il giudice di appello decide le questioni nel merito e la sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado in virtù del principio di assorbimento e conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.

Peraltro, il nuovo testo dell'art 354 cpc, post Riforma Cartabia, a contrario, in caso di sentenza di primo grado che ha dichiarato erroneamente l'estinzione del processo, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice ma deve procedere a decidere nel merito, nei limiti dei motivi di gravame.

Nel caso di specie, parte appellante non ha enucleato alcun motivo di gravame ulteriore rispetto a quello della nullità della sentenza per la violazione procedurale sopra specificata, limitandosi a dedurre che le parti avevano transatto, senza documentare tale evenienza, della quale non risulta in alcun modo resto edotto il primo giudice.

In assenza di ogni censura, la sentenza di primo grado non si presta a essere riformata in quanto tutte le statuizioni di merito non sono state incise dal gravame, con conseguente formazione del giudicato interno.



L'appello dovrà, pertanto essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 116/2023, non avendo parte appellante censurato altri profili della sentenza di I^a grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riportato in calce.

P. Q. M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL avverso la sentenza 116/2023, emessa in data 26.01.2023 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:

a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;

b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte appellata costituita INPS, liquidate in € 962,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, il 6.05.2024

Il Consigliere est.

dr. Mariagrazia Pisapia

Il Presidente

dr. Maura Stassano

